



Comune di Sant'Antonio Abate

Provincia di Napoli

Settore Amministrativo - Piazza Don Mosè Mascolo - 80057 - P. Iva 82007270638
Tel. 081/3911231 - fax 081/8797793 - sito internet: www.comune.santantonioabate.na.it

Allegato A

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO CORRISPONDENZA

ART.1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il Comune di Sant'Antonio Abate appalta il servizio di raccolta e spedizione della corrispondenza, nella forma di raccomandate con o senza ricevuta di ritorno.

Resta esclusa la corrispondenza riservata quale: atti relativi a procedimenti amministrativi, procedure giudiziarie e gare ad evidenza pubblica, denaro in qualunque valuta, stampe di valore storico, oro, francobolli, droghe, tabacco, beni deperibili, beni fragili, animali ed oggetti che comunque possano cagionare danno o costituire pericolo per le persone o per le cose e quelli la cui circolazione sia contraria alla legge e all'ordine pubblico.

Il Gestore deve garantire l'apertura di uno sportello in Sant'Antonio Abate almeno tre volte a settimana per la consegna della posta in giacenza.

ART.2 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

Il servizio consiste nelle seguenti attività:

Ritiro giornaliero della corrispondenza entro le ore 12:00 presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente con risorse umane e mezzi di trasporto dell'appaltatore;

Postalizzazione della corrispondenza A/R senza A/R con compilazione delle ricevute di partenza e di ritorno delle raccomandate;

Formulazione di specifica ricevuta tecnica - dotata di codice identificativo numerico e di specifico barcode nonché del mittente e del destinatario da allegare sulla busta già predisposta e sigillata per come consegnata dai competenti uffici comunali;

Formulazione di specifica ricevuta riferita alla raccomandata da consegnare che testimoni l'avvenuta spedizione ovvero l'avvenuta acquisizione da parte del soggetto aggiudicatario;

Consegna della raccomandata al destinatario o ad un suo incaricato. Ove non fosse possibile la consegna e rilascio di avviso indicante l'ufficio presso cui ritirarla ubicato sul territorio di Sant'Antonio Abate per quelle inviate in città e a non più di quindici chilometri per quelle inviate in provincia: In caso di rifiuto, indirizzo inesatto o sconosciuto o giacenza non ritirata la posta sarà restituita al mittente;

Ad avvenuta consegna anche della raccomandata senza A/R, sarà consegnato al mittente un avviso di ricevimento firmato dal destinatario a conferma che la busta è stata consegnata;

La consegna deve avvenire nei tre giorni lavorativi oltre quello di spedizione;

Deve essere assicurata la possibilità di seguire il percorso della busta su specifico sito internet dell'affidamento;

Consegna giornaliera della distinta riepilogativa dei prezzi e del percorso della corrispondenza;

Sono a carico dell'aggiudicatario tutto il materiale di consumo necessario per il servizio;

L'aggiudicatario è tenuto nell'esecuzione del servizio ad osservare tutte quelle precauzioni atte a svolgere il servizio nel modo più preciso possibile.

Le consegne non potranno essere effettuate a caselle postali o ad altri numeri di codici postali. Le spedizioni vanno consegnate all'indirizzo indicato dal mittente ma non necessariamente nella persona del destinatario stesso purché autorizzato al ritiro della corrispondenza.

ART.3 – LUOGO E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La lavorazione della corrispondenza deve svolgersi in apposito ufficio dell'aggiudicatario, previo ritiro della medesima presso l'ufficio protocollo del Comune, sito in Sant'Antonio Abate, Piazza Don Mosè Mascolo. L'aggiudicatario deve impostare la propria organizzazione in luogo e, comunque, secondo modalità tali, da far fronte con sufficiente adeguata rapidità delle esigenze del servizio ed agli eventuali casi di urgenza, per il resto l'aggiudicatario è libero di organizzare il servizio nei modi che riterrà più opportuno.

ART.4 – LIMITI DI RESPONSABILITA'

L'appaltatore dovrà fare del suo meglio per effettuare consegne veloci in base ai programmi regolari di consegna, sarà responsabile per ritardi nel prelievo, trasporto consegna di qualunque oggetto per cause ad esso imputabili.

In ogni caso, anche nell'applicazione della formula "soddisfatti o rimborsati", l'appaltatore non sarà responsabile per ritardi, o mancata consegna, in conseguenza di:

- forza maggiore, eventi fortuiti o qualsivoglia altra causa ragionevolmente non imputabile all'appaltatore (mal tempo, incidenti, etc);
- comportamento, inadempimento o omissione dell'ente appaltante, o del destinatario e di ogni altra parte che abbia un interesse nella spedizione, di ogni altra parte diversa dell'appaltatore, di qualunque autorità doganale o statale.
- danni elettrici o magnetici, cancellature o altri danni di tale genere a immagini elettroniche o fotografiche od a registrazioni in qualunque forma.

ART.5 – RECLAMI

In deroga a quanto stabilito dall'art. 1698 C.C. qualunque reclamo deve essere fatto per iscritto dall'ente appaltante dal decimo giorno lavorativo non oltre novanta giorni dalla data di postalizzazione. Tale termine stabilito a pena di decadenza e oltre tale termine nessun reclamo potrà essere presentato.

ART.6 – CORRISPONDENZE INESITATE E GIACENZE

Le raccomandate con destinazione e/o indirizzo sconosciuto e/o incompleto e/o errato e le compiute giacenze sono in ogni caso rispedito al mittente gratuitamente.

Il periodo di giacenza nel caso in cui in destinatario sia assente è di trenta giorni dal primo avviso di giacenza, decorso inutilmente il quale le stesse verranno rispedito al mittente.

ART.7 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

Il corrispettivo dovuto sarà liquidato entro trenta giorni dalla data di presentazione di fattura, redatta secondo le norme in vigore, corredata dal report mensile.

ART.8 – DURATA DEL CONTRATTO

L'appalto avrà durata di anni tre decorrente dalla data di effettivo inizio del servizio e comunque fino alla concorrenza delle somme annualmente disponibili. Importo di massima preventivato 25.000,00 oltre Iva.

ART.9 – PENALITA'

In caso di mancato recapito della corrispondenza addebitabile all'impresa aggiudicataria, per ritardi oltre il trentesimo giorno lavorativo sarà applicata una penalità di € 25,82 per ogni inadempimento.

In caso di recidiva si applicherà una penale in misura doppia.

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferisce. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità viene addebitato sulla cauzione.

L'ammontare delle penalità è addebitato nel momento in cui viene disposto il pagamento del servizio, con corrispondente introito finanziario.

ART. 8 - SCIOPERI

In caso di sciopero dei propri dipendenti, l'impresa aggiudicataria sarà tenuta a darne comunicazione all'Amministrazione, in via preventiva e tempestiva.

Nel caso che lo sciopero si protragga oltre le 48 ore continuative, l'aggiudicatario, è tenuto ad assicurare le lavorazioni urgenti.

Si applicano comunque le disposizioni di cui alla L. 12 giugno 1990 n. 146 e successive modifiche e integrazioni, attenendosi al disposto Per la tutela dei servizi minimi essenziali, rientrando il servizio oggetto dell'appalto in tale casistica.

ART. 9 - RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA REFERENTE

Per la regolare esecuzione delle prestazioni, l'aggiudicatario, prima dell'avvio del servizio, deve nominare un referente incaricato di dirigere, coordinare e controllare l'attività del personale e il suo sostituto in caso di assenza del primo. Deve altresì comunicare i nomi degli addetti (forniti di tessera identificativa appositamente predisposta dall'aggiudicatario). Il Comune si rivolgerà direttamente al referente per ogni problema che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio.

ART. 10 - SUBAPPALTO

L'Appaltatore non potrà subappaltare, nemmeno in parte, il servizio oggetto del presente appalto, né cedere, per nessun motivo, il contratto relativo o il credito che ne deriva, senza il consenso scritto del Committente. La cessione ed il subappalto non autorizzati possono costituire motivo di risoluzione del contratto e fanno sorgere il diritto per il Committente ad effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.

Qualora formalmente richiesto dall'Appaltatore, il Committente può, a sua esclusiva discrezione, autorizzare il subappalto per una quota del servizio non superiore al 30% del servizio complessivo e, comunque, esclusivamente qualora si tratti di prestazioni specialistiche.

In tal caso l'Appaltatore resta ugualmente il solo ed unico responsabile di fronte al Committente dei lavori subappaltati.

I subappaltatori sono tenuti a rispettare integralmente le disposizioni ed i contenuti del presente capitolato.

ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Ditta aggiudicataria, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei servizi costituenti oggetto del presente affidamento, e se Cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) e accordi locali in quanto applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi. Il mancato adempimento dei sopramenzionati obblighi costituisce inadempienza contrattuale.

Il Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva quale penale.

Per le inadempienze di cui sopra il Committente si riserva inoltre di escutere la garanzia costituita di cui alla lettera a) del paragrafo "Obblighi dell'impresa aggiudicataria" del bando di gara.

Il Committente procederà inoltre alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) avere applicato un numero di 5 penali per il mancato recapito della corrispondenza;*
- b) grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;*

c) cessione dell'Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta aggiudicataria;

d) subappalto non espressamente autorizzato dal Committente;

e) sospensione od interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'Appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali il Committente dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.

La risoluzione del contratto è comunicata dall'Amministrazione all'appaltante mediante lettera raccomandata e comporta con tutte le conseguenze di legge e di contratto, ivi compresa la possibilità di affidare a terzi gli interventi di sostituzione dell'appaltatore stesso, dovendo comunque quest'ultimo concordare le modalità organizzative di subentro del nuovo soggetto gestore delle attività. In caso di risoluzione anticipata del contratto l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare il servizio al concorrente classificatosi secondo in graduatoria.

ART. 12 – CONTRATTO

1. Il contratto relativo al presente appalto è stipulato entro novanta (90) giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di concordare con l'aggiudicatario diverso termine in differimento.

2. Il contratto relativo al presente appalto è comunque stipulato non prima di trentacinque (35) giorni dalla comunicazione ai contro interessati del provvedimento di aggiudicazione, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentano all'Amministrazione di attendere il decorso del predetto termine e che siano rese note con adeguate modalità, nonché precisate nel provvedimento di aggiudicazione.

3. Il contratto relativo al presente appalto è stipulato mediante atto pubblico notarile / mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'Amministrazione, ovvero mediante scrittura privata.

ART. 13 – Cauzione Provvisoria

Alla domanda di partecipazione deve essere allegata da una garanzia sotto forma di cauzione o di fidejussione, pari al due per cento dell'importo, IVA esclusa, a scelta dell'offerente, ai sensi dell'Art. 75 del D.Lgs 163/2006.

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario. Verrà quindi svincolata o restituita all'atto della stipula del contratto di concessione e previa presentazione della Cauzione definitiva.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno avere durata non inferiore a 180 giorni dalla data di esperimento della gara.

Art. 14 – Garanzie inerenti la corretta esecuzione del contratto

1. L'appaltatore, quale esecutore del contratto, è obbligato a costruire, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione, una garanzia fidejussoria pari al dieci per cento (10%) dell'importo contrattuale.

2. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al dieci per cento (10%), la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento (10%); ove il ribasso superiore al venti per cento (20%).

3. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia

all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

5. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del Codice dei contratti pubblici da parte dell'Amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

6. La garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario.

7. L'importo della garanzia di esecuzione è precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione del presente appalto.

8. Le fidejussioni e le polizze relative alla garanzia di esecuzione è precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione del presente appalto.

ART.15 – RISERVATEZZA E SEGRETO D'UFFICIO

Tutte le notizie relative alle attività del presente disciplinare, comunque venute a conoscenza del soggetto incaricato largamente inteso, non debbono, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte del soggetto incaricato o di chiunque collabori alla sua attività per fini diversi da quelli contemplati nel presente atto. I dati dovranno, e saranno, trattati nel pieno rispetto delle disposizioni normative in materie di privacy di cui al D.lgs. 30.06.2003, n.196.

Per l'inadempimento degli obblighi di cui al comma precedente l'Amministrazione - previa contestazione dell'addebito e valutazione delle osservazioni del soggetto incaricato - applicherà una penale pari ad € 250,00 per ogni violazione fermo restando tutte le azioni amministrative, civili e penali che sarà possibile attivare.-

Per nessuna ragione il soggetto incaricato deve procedere all'apertura delle buste sigillate che saranno consegnate.

ART.16- CONTROVERSIE

Le controversie insorte tra l'amministrazione e l'impresa saranno devolute al giudice ordinario.

Il Foro competente per la risoluzione giudiziale delle vertenze è quello territoriale di Torre Annunziata Sezione distaccata di Gragnano.

ART.17 – PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE

Che il servizio sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso sui prezzi comprensivi d'iva, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006, all'impresa offerente il maggior ribasso percentuale, sui seguenti prezzi unitari posti a base di gara delle seguenti prestazioni praticati da Poste Italiane:

Tariffe di riferimento di Poste Italiane in vigore dal primo gennaio 2014

- Posta Raccomandata senza A/R - Prezzi per l'Italia

Scaglioni di peso	euro
fino a 20 g	3,6
oltre 20 g fino a 50 g	4,65
oltre 50 g fino a 100 g	4,95
oltre 100 g fino a 250 g	5,35
oltre 250 g fino a 350 g	6,00
oltre 350 g fino a 1000 g	7,35
oltre 1000 g fino a 2000 g	9,85

- Agli invii che non rispettano gli standard definiti (D.M. del 19/06/2009), a quelli di formato extra, fino a 1000 grammi, e a quelli di formato non rettangolare, si applica il prezzo dello scaglione di peso successivo.

- Posta Raccomandata con A/R - Prezzi per l'Italia

- I prezzi sono espressi in euro e variano in base al peso della lettera.

Scaglioni di peso	euro
- fino a 20 g	- 4,30
- oltre 20 g fino a 50 g	- 5,35
- oltre 50 g fino a 100 g	- 5,65
- oltre 100 g fino a 250 g	- 6,05
- oltre 250 g fino a 350 g	- 6,75
- oltre 350 g fino a 1000 g	- 8,05
- oltre 1000 g fino a 2000 g	- 10,55

- Agli invii che non rispettano gli standard definiti (D.M. del 19/06/2009), a quelli di formato extra, fino a 1000 grammi, e a quelli di formato non rettangolare, si applica il prezzo dello scaglione di peso successivo.

L'impresa dovrà presentare un unico ribasso percentuale che verrà riferito a per tutti i prezzi suddetti.

Il valore presunto dell'appalto per il triennio è di 25.000,00 oltre IVA.

ART.18- VALIDITA' DELLE OFFERTE

Le offerte delle ditte rimangono ferme per 180 giorni dalla data della seduta di gara.

ART.19- CLAUSOLE DI RINVIO

1. Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente capitolato a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l'Amministrazione e l'appaltatore fanno riferimento alle disposizioni del Codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.